**ALCUNI CENNI NORMATIVI E DESCRITTIVI SULLA PEC**

La PEC (posta elettronica certificata) è l’equivalente di una posta elettronica tradizionale che ha in aggiunta caratteristiche di certificazione e sicurezza della trasmissione.

La Posta Elettronica Certificata è quindi un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

Il gestore di posta elettronica certificata infatti fornisce al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata.

Le informazioni contenute nella trasmissione vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono opponibili a terzi.

La PEC sostituisce la raccomandata con ricevuta di ritorno nei rapporti ufficiali con altri soggetti che dispongono di posta certificata.

Ulteriori informazioni sulla PEC e sulle sue modalità di utilizzo sono disponibili sul sito del DigitPA ex CNIPA

Obbligo della PEC per le imprese costituite in forma societaria

Dal 29 novembre 2008 le imprese costituite in forma societaria **saranno tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.**
L'obbligo riguarda sia le imprese di nuova iscrizione che le imprese già esistenti, le quali **si dovranno adeguare entro tre anni**.

L'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 S. O. convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 S.O. recita:

*"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."*

Ciò premesso, le domande d'iscrizione al Registro Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

Inoltre, le imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008 devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dal Registro Imprese entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Al fine di comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, le domande vanno predisposte utilizzando la modulistica del Registro Imprese approvata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 febbraio 2008.
(FEDRA 6.0 o programma compatibile).

La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Normativa di riferimento

La Posta Elettronica Certificata è regolamentata da apposite normative:

* "[Regolamento](http://www.rm.camcom.it/index.php?id_doc=60&id_oggetto=34) recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3" (DPR 68/2005)
* "[Regole tecniche](http://www.rm.camcom.it/index.php?id_doc=59&id_oggetto=34) per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (DM del 2 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005),
* Art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009.